



COMUNE DI MOLLIA

Via Roma n. 16 – 13020 Mollia (VC)
tel e fax 0163/77102 – C.F. 00433220027
e-mail mollia@ruparpiemonte.it
pec mollia@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA n. 1/2024
PROT n. 551/2024

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE E/O SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

ACCERTATO che ai bordi delle strade comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio in molti casi risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

RILEVATO che l'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

RILEVATO altresì che gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.), proveniente da terreni privati confinanti con la strada o via interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno può essere chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto;

RITENUTO per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito a tutela della salvaguardia e della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO l'art. 29 del Codice della Strada;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI DIRITTI REALI, frontisti delle strade provinciali,

comunali, vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

1. Il taglio di tutte le piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale;
2. La potatura regolare di siepi e piante radicali sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
3. Rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
4. Mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
5. Di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

AVVERTE

In caso di inosservanza, fermo restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. Resta nelle facoltà dell'ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legnale risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere.

DISPONE

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell'ente e in tutti gli spazi idonei attrezzati.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 comma quarto e art. 5 comma terzo delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che il responsabile del procedimento è il geometra Zardo Luigino di Vercelli, tecnico incaricato dell'Ente;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Vercelli nel termine di 30 giorni dalla notificazione, in via alternativa, ricorso a Tribunale amministrativo regionale di torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 04/04/2024

Il Sindaco
F.to Marilena dott.ssa Carmellino